

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ILARIA AMELIA CAGGIANO

Seduta del 18/05/2021

### FATTO

Il ricorrente, co-titolare di un buono fruttifero postale (BFP) appartenente alla serie Q/P, sottoscritto in data 8/10/1990, insoddisfatto dell'interlocuzione sviluppatasi con l'intermediario nella fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro bancario finanziario sostenendo che, al momento della riscossione del buono in esame, l'intermediario avrebbe prospettato il rimborso secondo i criteri di calcolo differenti da quelli indicati a tergo del titolo, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno successivo a quello di emissione.

Chiede, pertanto, l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire la differenza di euro 39,61 per 62 bimestri, pari a euro 2.455,82, per gli interessi maturati dal 21° al 30° anno, e il diritto alla maggior somma di euro 2.148,62.

Parte resistente si oppone, eccependo preliminarmente in rito:

a) la irricevibilità della domanda in quanto relativa a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009, quindi al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario, che sussiste per comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009. Argomenta al riguardo che la fattispecie oggetto del presente ricorso, riguardando i redimenti previsti all'atto della sottoscrizione, avvenuta in data 4/9/1986 attenga a vizi genetici del negozio; che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre alla consegna del buono, cioè alle "operazioni o comportamenti" dell'intermediario, che hanno determinato nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo, e non, invece, al momento in cui è stato richiesto il rimborso del buono, ovvero il momento in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato (cfr. Collegio di Bologna n. 7097/20). Tale interpretazione è



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sostenuta dalla sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. la quale ha ritenuto che il meccanismo di “eterointegrazione” dei tassi dei Buoni Fruttiferi trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all’atto della sottoscrizione del “contratto”, che nel caso di specie è avvenuto nel 1986;

b) la inammissibilità della stessa in quanto concernente materia sottratta all’ambito di competenza dell’Arbitro. Argomenta al riguardo che i buoni fruttiferi sono mezzi della raccolta del risparmio, interamente disciplinati da norme di carattere speciale e quindi ascrivibili a prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario e tali da non poter essere sottoposti alla cognizione dell’Arbitro Bancario Finanziario che è relativa invece a operazioni e servizi bancari e finanziari e non anche controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l’altro, al collocamento di prodotti finanziari.

Inoltre, la resistente sarebbe ricompresa tra gli intermediari di cui alla Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, ma solo con riferimento alle attività di bancoposta alle quali si applicano le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario, attività tra le quali non rientrerebbe il collocamento dei buoni fruttiferi.

Nel merito, l’intermediario oppone che la domanda sarebbe, in ogni caso, infondata in quanto:

(a) le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie “Q” sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l’utilizzo di moduli della serie “P” purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie “Q”;

(b) la resistente ha applicato pedissequamente le prescrizioni del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (i) apponendo i timbri previsti dal predetto decreto e (ii) riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto;

(c) parte ricorrente era senz’altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie “Q”;

(d) era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi sarebbero documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni.

Conclusivamente, la resistente ritiene legittimo il proprio operato dato che, pur avendo utilizzato - come espressamente previsto dal D.M. 13.6.1986 - il modulo relativo alla precedente serie (la “P”), al momento del rilascio ha apposto sul buono i timbri espressamente previsti dalla normativa sopra citata.

Infine, a conforto dell’interpretazione fornita relativamente ai fatti dedotti, l’intermediario richiama la nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768 del MEF nonché, quale ostacolo alla letteralità del titolo, la qualificazione dei buoni fruttiferi in termini di documenti di legittimazione e non titoli di credito (Cass. SS. UU. n. 3963/19, Cass. SS. UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27809/2005) e, da ultimo, copiosa giurisprudenza di merito.

L’intermediario chiede, in via preliminare, di dichiarare l’irricevibilità ovvero l’inammissibilità del ricorso, ovvero rigettarlo nel merito, in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

Con nota di repliche, il ricorrente eccepisce, con riferimento all’eccezione di incompetenza temporale, che il ricorso non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed



eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportate sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati.

Con riferimento all'eccezione di incompetenza *ratione materiae*, richiama talune decisioni ABF, oltre che il D.P.R. 144/2001, per evidenziare come la materia de qua sia attratta *ex se* nell'ambito di competenza dell'ABF.

Nel merito, riportandosi a copiosa giurisprudenza dell'Arbitro e della Corte di Cassazione, reitera le osservazioni formulate del ricorso. Domanda altresì la refusione delle spese legali e la restituzione dell'importo versato all'atto di presentazione del ricorso.

## DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale della serie Q/P per il periodo intercorrente dal 21° al 30° anno, secondo le condizioni riportate sul retro. Il BFP risulta emesso in data 8/10/1990 e prevede pari facoltà di rimborso.

Vanno esaminate in via preliminare le due eccezioni di improcedibilità sollevate dall'intermediario convenuto, ovvero quella per incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, avuto riguardo alla data di sottoscrizione dei buoni in questione, anteriore al 1° gennaio 2009, e quella relativa all'incompetenza per materia, in quanto i buoni postali rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziari.

Nessuna delle due eccezioni preliminari merita accoglimento (v. anche Collegio di Coordinamento n. 5676 dell'8 novembre 2013 con riguardo a fattispecie nei confronti del medesimo intermediario).

Assolutamente priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, non avendo alcuna rilevanza, a tale riguardo, la data di sottoscrizione dei buoni in questione. Il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli o i comportamenti delle parti al momento della sottoscrizione, bensì i diritti del cliente sui rendimenti maturati in base all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui BFP. In linea con il proprio consolidato orientamento, pertanto, l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente non risulta degna di accoglimento da parte di questo Collegio (in termini, Collegio Napoli, dec. 50/2013; Collegio di Milano dec. n. 478/2014 nonché, implicitamente, non rilevando alcuna pregiudiziale Collegio Coordinamento dec. n. 6142/20).

Per quanto attiene alla competenza per materia dell'ABF, ribadendo quanto sostenuto in occasione di precedenti ricorsi nei quali si erano poste le medesime problematiche, il Collegio constata che, ferma la legittimazione passiva dell'intermediario convenuto ai sensi delle disposizioni regolatrici dell'ABF, la normativa speciale ha attratto la materia del risparmio postale nell'ambito della competenza dell'ABF. In particolare, ai sensi delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" della Banca d'Italia, sono soggette alla competenza dell'ABF anche Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta e, ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n.144, i buoni fruttiferi sono riconducibili alle attività di «bancoposta». Sul punto, si è già pronunciato il Collegio di coordinamento, con decisione n.5673/2013: « [...] Il d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", dopo avere precisato all'art. 1 che per risparmio postale si intende "la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti", e all'art. 2, comma 1, che le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono la "raccolta del risparmio postale" (menzionata distintamente dalla raccolta del risparmio fra il pubblico di



cui all'art. 11, comma 1, T.U.B.), e che a "Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti", al comma 6 dello stesso articolo ha stabilito che "il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili". [...] L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta[...]. Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento».

Ciò premesso, nel merito il Collegio è chiamato ad accertare le corrette condizioni di rimborso del BFP in questione (nel caso di specie, per il periodo intercorrente dal 21° al 30° anno), trattandosi di titolo che utilizza il modello di una serie non più in emissione (serie P) ma cui è riconosciuta, da atti ministeriali (D.M. 13.06.1986), l'efficacia di un'altra serie (Q) in presenza di alcuni requisiti formali (timbri sovrapposti al testo originario).

Il titolo in questione è stato emesso nell'ottobre 1990 e appartiene alla serie Q/P, essendo stato usato il supporto cartaceo della serie precedente, conformemente alla previsione di cui all'art. 5 del sopra citato D.M.

Dall'esame documentale del titolo emerge che sul fronte dei BPF è riportata la dicitura Q/P. Sul retro risulta, inoltre, la stampigliatura originaria, recante la tabella dei rendimenti secondo la Serie "P" (dal primo al ventesimo anno), cui è stato sovrapposto un timbro con diversi rendimenti fino al 20° anno. È presente altresì in calce alla tabella una clausola – originaria - che prevede "più Lire 129,075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione" (per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno), su cui nulla è sovrascritto.

La questione interpretativa che si pone all'attenzione di questo Arbitro nel caso di specie è se, mancando ogni sovrascrittura per i rendimenti relativi al periodo dal 21° al 30° anno, debba applicarsi il rendimento portato dall'originale stampa o quello previsto per la nuova serie (Q) dal suddetto decreto ministeriale, considerato che si tratta di BFP emesso successivamente all'emanazione del D.M. 13.06.1986.

In proposito, pur sussistendo un consolidato orientamento della giurisprudenza e dell'Arbitro bancario finanziario, è intervenuto di recente il Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142 del 03.04.2020), il quale, rapportandosi ai più recenti arresti della giurisprudenza in funzione nomofilattica (Cass. SS.UU., n. 3963/2019), anche avuto riguardo a successivi indirizzi nella giurisprudenza di merito, ha enunciato il seguente principio di diritto: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio, chiarendo la fattispecie presa in esame dalla più recente Corte di legittimità al fine di uniformarvisi, ha ivi rinvenuto la già nota distinzione tra le ipotesi di modifica del rendimento per provvedimento ministeriale anteriore o successivo all'emissione del titolo, reputando che in caso di provvedimento amministrativo che modifichi le condizioni indicate sul retro del titolo e che sia anteriore alla sottoscrizione del BFP, deve prevalere la scritturazione sul titolo (v. Collegio di coordinamento, n. 5674/2013; nonché, da ultimo, Coll. Milano, n. 21262/2019; Coll. Napoli, n. 2854/2019). Il Collegio di Coordinamento non manca di chiarire, in proposito, come «ben oltre un mero affidamento soggettivo» del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi, la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda attratta alla sfera dell'accordo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, formatosi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni.

Con riguardo al caso in esame, il titolo contestato risulta sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento (il D.M. Tesoro 13 giugno 1986) che ha modificato le condizioni indicate sul retro del medesimo. Ne consegue che, per il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale oggetto del presente accertamento, la volontà delle parti deve considerarsi formata sulla dicitura presente sul retro del buono (che è quella originariamente apposta e propria della serie P), anche in deroga alla disciplina del decreto ministeriale.

Sulla scorta dei consolidati orientamenti di questo Arbitro e della decisione del Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142 /2020), la domanda di parte ricorrente risulta dunque, fondata e merita di essere accolta, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli oggetto di ricorso, e non secondo il rendimento, applicabile sino al ventesimo anno, previsto dal DM e dalle tabelle allo stesso allegate.

Va respinta la richiesta di ristoro delle spese legali, poiché sono state chieste per la prima volta in sede di repliche.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO